

VERBALE DEL REVISORE N. 17 DEL 19/09/2016

Oggi, 19 settembre 2016, alle ore 17.00 presso il proprio studio in Ferrara, Via Cairoli, 32, il sottoscritto Revisore Unico Dott. Massimo Fozzato, avendo la documentazione necessaria, procede all'esame della proposta di delibera di consiglio comunale n. 46 in data 19/09/2016 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017/2019. Approvazione"

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

L'Organo di revisione, premesso che ha acquisito in data 12/09/2016 la bozza di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 dando inizio immediato all'esame dello stesso, procede al completamento dei lavori all'ordine del giorno previa acquisizione di informazioni ed ulteriore documentazione.

Visto l'art. 170 del D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione."

Visto il chiarimento fornito da Arconet con FAQ n. 10 del 22/10/2015 che riportava:

Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:

**1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni".** Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;

2) **l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP**, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere "le conseguenti deliberazioni". Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, **che è necessario il parere dell'organo di revisione** sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

4) **che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale**, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

5) che, se presentato, **lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo**. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

6) **che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione**, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

7) **che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio**. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.L 113/2016 ha modificato l'art. 174 comma 1 del D. lgs. 267/2000 eliminando il parere preventivo del revisore sullo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28/07/2016 immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019

Rilevata pertanto la necessità di acquisire il parere dell'organo di revisione sulla proposta delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del DUP2017/2019;

Esaminato lo schema del Documento Unico di Programmazione dell'ente;

Premesso che il DUP è composto di due sezioni:

1. Sezione Strategica (SeS): 2. Sezione Operativa (SeO);

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

La SeO è strutturata in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale è operata una valutazione generale dei mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti; inoltre nella Parte 1 sono individuati, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare

- Parte 2 contenente la programmazione, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, in materia di personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge

Preso atto che, in attesa di conoscere le norme contenute nella prossima Legge di stabilità l'Ente ha ritenuto di determinare gli stanziamenti relativi agli esercizi 2018 e 2019 pari a quelli assestati del bilancio triennale 2016-2018 e di prevedere gli stanziamenti dell'esercizio 2019 pari a quelli dell'esercizio 2017.

Preso altresì atto del processo di fusione che interessa i tre Comuni di Campegine, Gattatico e Sant'Ilario d'Enza che nella giornata del 16 ottobre 2016 si vedranno impegnati nel referendum consultivo, il cui esito non potrà non influenzare la reale progettazione e programmazione del prossimo triennio.

Visto che nella Parte 2 della SeO è inserita, ai sensi del principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8, la programmazione in materia di lavori pubblici e patrimonio e precisamente:

- Il programma triennale 2017/2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, redatto ed approvato, ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
- Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con Legge n. 133/2008;

Rilevato che Il Programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 sarà oggetto di apposita deliberazione di Giunta Comunale sulla quale l'organo di revisione esprimerà apposito parere accertando che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario si esprime parere favorevole al Documento Unico di Programmazione 2017/2019, considerato tale documento sotto l'aspetto esclusivamente tecnico, dando atto del rispetto dei principi di cui all'art. 162 del TUEL e degli attuali vincoli di finanza pubblica, rimandando eventuali verifiche e valutazioni in sede di parere sull'eventuale nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 da approvarsi unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019.

La seduta si è conclusa alle ore 18.00

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Revisore Unico**  
**Dott. Massimo Fozzato**

